

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI BOLOGNA ED
ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO
ACUSTICO**

IL

Comune di Bologna, con sede in Bologna in Piazza Liber Paradisus n.10, rappresentato dal Direttore del Settore Ambiente e Verde, Dott. Roberto Diolaiti, che interviene nel presente atto in forza dell'atto sindacale di nomina a PG 360655/2016;

E

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata "ARPAE"), con sede in Bologna in Via Francesco Rocchi 19, rappresentata in questo atto dal Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, Dott.ssa Adelaide Corvaglia;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

Scopo del presente protocollo d'intesa è concordare le modalità di gestione dei procedimenti che occorre attivare a seguito di una segnalazione in materia di inquinamento acustico, dal momento dell'arrivo fino alla sua risoluzione finale.

Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini del presente protocollo i riferimenti normativi sono i seguenti:

- L.R. 44/95 istitutiva di ARPA
- L.R. 13/2015 s.m.i. Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni
- L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DM 16/03/1998
- L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Parere legale ARPA - Area Affari Istituzionali e Legali 21/03/03 con aggiornamento 2016
- D.G.R Emilia Romagna n. 1197 del 21/09/2020
- Regolamento comunale vigente per la disciplina delle attività rumorose temporanee.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera "g" e art. 14 comma 2, della L. 447/95, le funzioni amministrative di controllo e vigilanza sull'inquinamento acustico sono in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi di ARPAE (L.R. 15/01 art. 15 co. 2).

In relazione alla Classificazione acustica comunale ai sensi dell DPCM 14/11/97 e della L.R. 15/2001 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale OdG n. 214/2015, PG 85276/2015, viene definito il superamento dei corrispondenti valori limite, che comporta l'applicazione delle relative sanzioni e comunicazioni, come meglio dettagliato al punto 5.2.

Art.3 MODALITÀ OPERATIVE - RICEZIONE ESPOSTO E PRIMA TRASMISSIONE

In considerazione del dettato normativo gli esposti possono pervenire al Comune sia in formato cartaceo, anche come da modello disponibile on-line nel sito del comune, sia in via telematica ed è necessario contengano l'indicazione espressa dell'esponente, comprensiva dei contatti, della tipologia e fonte del disturbo.

Qualora la segnalazione scritta sia inoltrata direttamente ed unicamente ad ARPAE, la stessa provvede ad inoltrarla al Comune di Bologna e, per conoscenza, allo stesso cittadino/esponente, con apposita lettera di trasmissione (allegato 1).

L'Amministrazione Comunale ricevuta la segnalazione procede a dare avvio al procedimento e a darne comunicazione al soggetto disturbante, lasciando un termine (circa 10 gg.) per la presentazione di eventuali memorie/controdeduzioni.

Tale nota si configura anche come un tentativo di contribuire al superamento del contenzioso nel caso di sorgenti sonore fisse, il cui funzionamento si protrae nel tempo.

Decorso tale termine il Comune provvede a trasmettere via PEC la documentazione ad ARPAE affinché la stessa esegua una verifica strumentale della situazione segnalata.

Copia della trasmissione della documentazione sarà inoltrata, per conoscenza, all'esponente.

Nei casi di particolare criticità o comunque concordemente definiti su proposta dell'Amministrazione Comunale ARPAE verrà attivata ridefinendo le priorità d'intervento.

In funzione di alcuni aspetti della pratica, ovvero a causa di talune caratteristiche delle sorgenti sonore, come per esempio le attività rumorose temporanee di cui alla DGR 1197/2020 il controllo gestionale dell'evento deve privilegiare le limitazioni di orario e frequenza delle attività stesse, direttamente pertinenti all'Amministrazione comunale. Qualora il Comune valuti la necessità di attivare ARPAE, provvede a trasmettere l'eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

Art. 4 VERIFICHE DI ARPAE ED ESITI CONSEGUENTI

A seguito della comunicazione inerente la segnalazione di potenziale inquinamento acustico, si procede come segue:

- gli operatori di ARPAE, sulla base dell'ordine di arrivo delle richieste, provvedono a contattare i soggetti esponenti per prendere appuntamento al fine di effettuare gli accertamenti richiesti dall'amministrazione Comunale;
- l'appuntamento concordato per la fonometria potrà essere annullato/posticipato dall'esponente, in tal caso Arpaee provvede a ricalendalizzarlo.
- le verifiche, i sopralluoghi e le misure dovranno essere effettuate da almeno due operatori ARPAE, uno dei quali deve essere in possesso della qualifica di "*Tecnico Competente in Acustica*" (entrambi con tessera di riconoscimento ARPAE);
- le rilevazioni fonometriche sono normalmente effettuate senza fornire alcun preavviso al soggetto titolare della sorgente indagata (parere legale interno ARPAE);
- prima dell'inizio degli accertamenti presso le abitazioni, all'esponente verrà fornita apposita nota informativa sulla privacy (allegato 2) che dovrà essere sottoscritta per presa visione dall'esponente stesso. La mancata sottoscrizione comporterà l'impossibilità di concludere gli accertamenti, la loro interruzione e l'invio di comunicazione al Comune con proposta di archiviazione del procedimento;
- dopo le rilevazioni potranno essere eseguiti sopralluoghi e/o ulteriori indagini per l'individuazione precisa della sorgente disturbante.
- degli accertamenti effettuati deve essere redatto un verbale di sopralluogo da lasciare all'esponente (allegato 3) e qualora vengano effettuati sopralluoghi presso le attività per

identificare le sorgenti sonore verrà redatto apposito verbale d'ispezione. (allegato 4)

Art. 5 ESITI DELLE VERIFICHE

I dati acquisiti con le rilevazioni strumentali, opportunamente elaborati, devono essere inseriti nel Rapporto Tecnico, redatto coi contenuti minimi previsti dalla normativa vigente (allegato 5).

Le successive fasi del procedimento saranno sviluppate in funzione degli esiti delle verifiche:

5.1 Nessun limite legislativo viene superato

I tecnici di ARPAE che hanno effettuato le verifiche predispongono una nota (allegato 6) per il Comune e per conoscenza all'esponente, nella quale descrivono gli accertamenti effettuati e propongono l'archiviazione della pratica. A tale nota è allegato il Rapporto Tecnico.

Il Comune comunica all'esponente e al disturbante la chiusura formale del procedimento.

5.2 Superamento dei limiti di immissione

Nel caso in cui le rilevazioni effettuate mettano in evidenza il superamento dei limiti di immissione, gli operatori ARPAE che hanno effettuato le verifiche redigono il verbale di sanzione amministrativa (allegato 7). La sanzione amministrativa viene notificata all'interessato, previa verifica dell'effettiva carica e ruolo nell'attività oggetto di controllo al fine di individuare il referente corretto. ARPAE inoltra la sanzione amministrativa, unitamente alle relate di notifica, al Settore Entrate del Comune di Bologna per gli eventuali seguiti di competenza

Nel contempo il personale tecnico di ARPAE che ha effettuato le misure predispone una nota (allegato 8) in cui si propone al Comune di adottare i provvedimenti ritenuti idonei ad imporre al disturbante il rientro nei limiti imposti dalla normativa. La nota, con allegato il Rapporto Tecnico, deve contenere anche l'informazione se sia o meno stata elevata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 co. 2 L. 447/95.

Tale nota, che contiene le indicazioni di massima della durata prevedibile per l'esecuzione degli interventi, deve pervenire all'amministrazione comunale, di norma entro 30 gg dalla conclusione degli accertamenti.

ARPAE predispone anche una nota in cui comunica all'esponente gli esiti dei rilevamenti effettuati, le iniziative intraprese e rende noto che ogni ulteriore informazione e documentazione può essere richiesta direttamente al Comune (allegato 9).

Il Comune provvede, di norma entro 15 gg. dal ricevimento della nota di ARPAE, all'emissione dell'ordinanza, che verrà notificata ai destinatari secondo la normativa vigente e in cui saranno precisati i tempi per l'esecuzione degli interventi. L'ordinanza solitamente prevede l'obbligo da parte del destinatario del provvedimento, di relazionare gli interventi eseguiti e di verificare, a proprio carico, anche con l'ausilio di rilievi fonometrici eseguiti da tecnico competente, il rispetto dei limiti di legge.

Nei casi in cui il superamento dei valori limite o le circostanze rilevate siano di entità tale per cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 della L. 447/95, ARPAE provvederà ad inoltrare relazione tecnica anche all'AUSL e all'Amministrazione Comunale proponendo l'emissione di opportuna Ordinanza contingibile ed urgente.

Art. 6 SVILUPPO DEL PROCEDIMENTO

Al fine della conclusione del procedimento sono prevedibili ulteriori passaggi che richiedono un supporto tecnico agli atti emessi dall'amministrazione comunale.

6.1 Richieste di proroga o chiarimenti

A valle dell'emissione dell'ordinanza, qualora il disturbante, motivandone le ragioni, presenti

richiesta di proroga dei tempi assegnati per l'esecuzione degli interventi/opere di bonifica acustica, il Comune ai fini istruttori provvede a richiedere ad ARPAE un parere per quanto attiene gli aspetti tecnici.

Qualora il disturbante e/o l'esponente richieda un incontro, in ragione di particolari criticità, il Comune potrà richiedere la presenza di ARPAE per quanto attiene l'approfondimento o chiarimento su aspetti specialistici.

6.2 Verifica ottemperanza

Allo scadere dei termini prescritti dall'ordinanza il Comune provvede, solitamente entro 30 giorni, al controllo amministrativo del rispetto dell'ordinanza e chiede ad ARPAE la verifica tecnica di ottemperanza al provvedimento, trasmettendo anche la relazione tecnica descrittiva delle opere e/o degli interventi realizzati, redatta da tecnico competente ai sensi della Legge 447/95.

Qualora il destinatario del provvedimento amministrativo provveda all'eliminazione del disturbo mediante spegnimento delle sorgenti sonore o rimozione delle stesse senza loro sostituzione. Arpae verrà attivata per i controlli e le verifiche di competenza.

Gli operatori ARPAE valutano la documentazione tecnica prodotta e qualora risulti insufficiente provvedono alla richiesta di integrazioni.

Qualora si accerti la congruità e completezza della documentazione gli operatori tecnici ARPAE attivano le procedure per la verifica dell'ordinanza, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il procedimento, in relazione all'esito della verifica effettuata presso l'esponente, si può sviluppare come segue:

CASO 1

L'esponente dichiara che le misure compensative adottate sono state efficaci. Gli operatori ARPAE inviano una nota al Comune e p.c. al segnalante riportando quanto dichiarato dallo stesso esponente nonché le evidenze della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta e propone l'archiviazione della pratica

CASO 2

L'esponente dichiara che le misure compensative adottate non sono state efficaci e il disturbo persiste. Gli operatori ARPAE concordano un altro appuntamento al fine di ripetere le misure.

CASO 2.1

Le nuove misure mettono in evidenza che nessun limite definito dalla normativa viene superato. Gli operatori ARPAE inviano, con le medesime modalità di cui al precedente punto 5.1, una nota al Comune nella quale descrivono gli interventi effettuati, gli esiti degli accertamenti e propongono l'archiviazione della pratica allegando il rapporto tecnico dell'intervento svolto.

CASO 2.2

Le nuove misure mettono in evidenza che i limiti di legge sono superati. ARPAE emette la sanzione prevista dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95 per il superamento dei limiti e la sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95 per inottemperanza all'Ordinanza; provvede inoltre ad inviare comunicazione al Comune con le medesime modalità di cui al precedente punto 5.2. (allegati 7, 8, 9)

Il Comune, a seguito dell'esito delle verifiche effettuate da ARPAE, predispose gli atti/provvedimenti di competenza per la risoluzione dell'inconveniente.

6.3 Conclusione del procedimento

Sulla base delle considerazioni emerse dalla verifica di ottemperanza, trasmesse da ARPAE, nel caso sia attestato il rientro nei limiti normativi, il Comune provvederà alla chiusura del

procedimento, comunicando l'esito, ad ARPAE, all'esponente e al soggetto disturbante. Qualora invece gli esiti siano ancora negativi e la criticità permanga, il Comune emanerà opportuni provvedimenti a seconda della tipologia di attività.

Art. 7 VERIFICHE PERIODICHE

Al fine di consentire un funzionale flusso di comunicazioni tra gli enti è prevista la trasmissione di report di aggiornamento degli esposti in essere, con tempistiche e modalità definite in accordo tra gli Enti.

Art. 8 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

ARPAE viene resa edotta che il trattamento dei dati viene compiuto per finalità istituzionali come specificate nel presente protocollo di intesa e che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna il quale, a tal fine, garantisce la massima riservatezza e l'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal Reg. UE 2016/679.

In attuazione del presente protocollo di intesa ARPAE effettua il trattamento dei dati di titolarità del Comune di Bologna, per cui, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, si rende necessaria la designazione di ARPAE quale responsabile del trattamento dei dati per il seguente trattamento:

- titolo: segnalazioni, reclami in materia ambientale
- finalità trattamento: esercizio di funzioni in materia ambientale: contenimento rumore originato da sorgenti fisse.

ARPAE si obbliga, pertanto, a dare attuazione al presente protocollo di intesa conformemente a quanto previsto dall'Accordo di designazione del responsabile del trattamento dei dati personali allegato a presente atto e da considerarsi quale sua parte integrante.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

Per ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
Il Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
Dott.ssa M.A. Corvaglia

Per il Comune di Bologna
Il Direttore del Settore Ambiente e Verde
Dott. Roberto Diolaiti

Allegati

I seguenti allegati costituiscono delle tracce e pertanto possono subire modifiche in funzione, ad esempio: dell'emanazione di nuove norme o modifiche di quelle esistenti, del prevalere di orientamenti giurisprudenziali, dell'adozione di procedure amministrative differenti dalle attuali, ecc...

Allegato 1. Inoltro della segnalazione al Comune di Bologna

Allegato 2. Informativa trattamento dati personali - ARPAE

Allegato 3. Verbale di sopralluogo esponente

Allegato 4. Verbale sopralluogo presso ditta

Allegato 5. Rapporto tecnico

Allegato 6. Trasmissione del rapporto tecnico al Comune di Bologna e all'esponente in caso di non superamento dei limiti di rumore

Allegato 7. Verbale di accertamento e constatazione di violazione amministrativa per superamento limiti

Allegato 8. Proposta di provvedimento amministrativo al Comune di Bologna

Allegato 9. Trasmissione del rapporto tecnico all'esponente in caso di superamento dei limiti di rumore